

COMUNE DI TERRE DEL RENO
PROVINCIA DI FERRARA



**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE DELLE
RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI
TERRE DEL RENO.**

**Allegato A) approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 11/11/2020
e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 01/12/2021**

Art. 1 Ambito di applicazione

1. L'art. 208, comma 4°, lett. C), del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a misure di assistenza e di previdenza per gli appartenenti ai Corpi ed ai servizi di polizia locale;
2. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di previdenza complementare a cui destinare parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti previsti dall'art. 208, comma 4° del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e da quelli fissati da ulteriori disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo e da decreti attuativi in materia per tempo vigenti;
3. Le forme di previdenza complementare, disciplinate dal presente regolamento, si applicano al personale appartenente al Servizio di Polizia Locale del Comune assunto a tempo indeterminato con profilo di vigilanza e non amministrativo.

Art. 2 – Destinatari

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale del Comune di Terre del Reno, a tempo indeterminato e con profilo di vigilanza e non amministrativo, destinatari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 7 marzo 1986.
2. Fermo restando quanto indicato al successivo comma 5, per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote contributive datoriali, di cui al presente regolamento, avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova e verrà corrisposto per il primo anno in modo proporzionale a far data dal momento effettivo dell'assunzione presso il Comune.
3. In caso di part-time il conferimento delle quote contributive datoriali, di cui al presente regolamento, avviene in misura proporzionale alla percentuale di part-time contrattualizzata o richiesta dal dipendente.
4. I periodi di servizio effettivo, maggiori o uguali a 15 giorni saranno computati come 1 mese intero ai fini della la mutazione delle quote contributive datoriali mensili, di cui al presente regolamento.
5. Non si considerano servizio effettivo, ai fini della corresponsione delle suddette quote, i seguenti casi di interruzione del servizio prestato:
 - aspettativa non retribuita ai sensi del comma 5 dell'art. 110 o dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 (assunzione incarico dirigenziale a tempo determinato o per assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000);
 - qualunque altro periodo di assenza non soggetta a contribuzione previdenziale obbligatoria e di aspettativa non retribuita, previsto dal CCNL per tempo vigente o disciplinato dalla legge;
 - qualunque tipologia di sospensione dal servizio, derivante da responsabilità disciplinare posta a capo del dipendente, prevista dai CCNL per tempo vigenti;
 - qualunque tipologia di sospensione cautelare dal servizio, prevista dai CCNL per tempo vigenti, fatti salvi eventuali conguagli da operarsi successivamente alla conclusione del procedimento che ha originato la sospensione cautelare stesa;

In ogni caso la corresponsione delle quote contributive datoriali, di cui al presente regolamento non sarà effettuata in ipotesi di assenza dal servizio consecutiva, a qualunque titolo effettuata dal dipendente, superiore al 50% dei giorni lavorabili annui;

6. Nel caso in cui un dipendente, successivamente all'assunzione, perda l'idoneità alla mansione specifica di Agente di Polizia Locale per qualunque motivazione e pertanto continui a prestare servizio, presso il Servizio di Polizia Locale, con profilo amministrativo, oppure, a seguito di mobilità interna venga adibito a diverso servizio presso il Comune, verrà meno la corresponsione delle quote in argomento da parte dell'Ente a far data dalla cessazione del ruolo di Agente di Polizia Locale. L'obbligo contributivo dell'Ente è altresì sospeso nei suddetti casi che comportino la sola temporanea perdita alla mansione specifica di Agente di Polizia Locale, sino alla ripresa da parte del dipendente della mansione di Agente di Polizia Locale.
7. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Terre del Reno.

Art. 3 - Finalità e forme di previdenza complementare

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 56-quater, lett. a) del CCNL 2016-2018.
2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo - Sirio per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale così come individuati dall'articolo precedente.
3. Gli strumenti previdenziali, a cui destinare le risorse definite in base all'art. 208, comma 4 del Codice della Strada, di cui al presente regolamento sono unicamente quelli contenuti nel Fondo Pensione Complementare Fondo Perseo – Sirio;
4. La quota pro-capite, comprensiva di tutti gli oneri a carico ente, da destinare al singolo operatore, dovrà essere calcolata su base annuale, riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente e dovrà trovare capienza nel limite dello stanziamento previsto a tal fine dalla Giunta Comunale. Per il calcolo della medesima quota sarà ininfluente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto delle fattispecie a tal fine incidenti indicate all'articolo precedente.

Art. 4 – Finanziamento

1. Le quote dei proventi, di cui all'art. 208 del Codice della Strada, tenuto altresì conto di quanto stabilito in materia nel D.Lgs. n. 285/1992 e dai decreti attuativi per tempo vigenti, da destinare a titolo di contributo datoriale al Fondo di previdenza complementare: Fondo Pensione Perseo – Sirio, vengono determinate dall'Ente, nella sua piena autonomia decisionale e sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali.
2. Le forme di previdenza, di cui al presente regolamento, sono finanziate esclusivamente con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, come sopra indicate, effettivamente riscosse nell'anno solare precedente.
3. A tal fine la Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge e dalle ulteriori disposizioni in materia, delle compatibilità e degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di contenimento delle spese di personale, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario,

contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare, tenendo anche conto di quanto incassato nell'anno precedente;

4. La quota da destinare alla previdenza complementare su base annua (riferita a n. 12 mensilità) per ogni operatore di Polizia Locale è fissata in un importo massimo di **Euro: 1.000,00**, oltre oneri e spese di gestione del Fondo stesso. Detta quota, comprensiva di ogni onere a carico ente, dovrà altresì trovare capienza nello stanziamento totale, determinato all'inizio di ogni anno dalla Giunta Comunale in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'art. 208 del Codice della Strada e destinato a tale finalità. In caso di superamento del budget preventivato dalla Giunta la quota procapite andrà adeguatamente riproporzionata, fatto salvo diverso intervento posto in essere dalla Giunta Comunale in corso d'anno;
5. In sede di approvazione della relazione sulla gestione, da allegarsi al rendiconto della gestione, la Giunta Comunale, verifica la capienza quota pro-capite onnicomprensiva predeterminata a inizio anno rispetto ai proventi effettivamente riscossi nell'anno solare precedente e:
 - in ipotesi di incapienza totale della quota annua da corrispondere al fondo, così come determinata al comma 4 del presente articolo, rispetto alle quote dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, rimosse nell'anno solare precedente e destinabili per legge a detto istituto, verrà rideterminata in proporzione la quota pro-capite onnicomprensiva da versare per ogni operatore di Polizia Locale;
 - nell'ipotesi in cui l'Ente non riscuota nell'anno solare precedente alcuna quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, da destinare per legge a titolo di contributo datoriale al Fondo di previdenza complementare: Fondo Pensione Perseo – Sirio, il presente regolamento non opera;
6. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, vengono stanziare annualmente nel bilancio di previsione, in apposito capitolo di spesa e successivamente, in occasione delle attività propedeutiche all'approvazione del rendiconto della gestione imputate contabilmente all'esercizio finanziario in cui saranno liquidate a seguito della maturazione del diritto da parte dei dipendenti beneficiari.
7. Il Servizio Personale, previa determinazione di impegno di spesa, provvederà ad esito dell'approvazione dell'approvazione del rendiconto della gestione ad effettuare i predetti versamenti a favore del Fondo Perseo - Sirio, in un'unica soluzione, di norma entro il mese di Maggio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

Art. 5 – Modalità procedurali

1. Entro il 28 Febbraio di ogni anno, il Responsabile del Settore Personale determina, con le modalità previste dal presente Regolamento, la quota pro-capite teorica onnicomprensiva per singolo dipendente da corrispondere al Fondo Perseo – Sirio di pertinenza dell'anno precedente e lo comunica al Responsabile del Servizio Finanziario.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, la Giunta Comunale, su indicazione del Comandante di Polizia Locale, in occasione dell'approvazione della relazione sulla gestione propedeutica all'approvazione del rendiconto della gestione, stabilisce in via definitiva la somma destinata alla previdenza complementare per il medesimo anno di riferimento. Le somme previste a inizio anno e non effettivamente maturate al termine dell'esercizio da parte degli operatori costituiranno economia di bilancio.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario darà conto, nella relazione prevista dal D.M. del 30/12/2019, dell'entità delle risorse rimosse a titolo di violazioni del Codice nell'anno

precedente e le relative percentuali/quote da destinarsi ai sensi dei commi 4° e 5° dell'art. 208 del medesimo Codice, nel rispetto di quanto consuntivato dalla Giunta Comunale, e pertanto anche di quanto destinato a consuntivo alla previdenza del personale.

4. Tali somme, in quanto incidenti sulla spesa generale del personale del Comune, dovranno essere annualmente inserite e computate nella stessa, a cura del Settore Personale.
5. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo - Sirio.

Art. 6 – Tutela della Privacy e riservatezza dei dati

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare di cui al presente regolamento, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Terre del Reno, nonché del Fondo Perseo - Sirio.
2. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 7 – Entra in vigore e norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale.
2. La prima annualità di riferimento del fondo da destinare alla previdenza complementare disciplinata dal presente regolamento è l'anno 2020 (inteso dal 01/01/2020 al 31/12/2020) che sarà pertanto erogata al Fondo Perseo – Sirio dal Comune di Terre del Reno nell'anno 2021, ad esito del procedimento accertativo a consuntivo dell'anno 2020, definito agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
3. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia, il Codice della Strada, il CCNL di comparto e la specifica regolamentazione e disciplina del Fondo Pensione Complementare Perseo – Sirio, per tempo vigenti, a cui si fa espresso rinvio.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari incompatibili e contrastanti.